



**ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA ASSOCIAZIONE ITALIANA SUNRISE ENTE
DEL TERZO SETTORE**

Codice Fiscale: 93126540751 **Sede Legale:** Via Lecce n. 57, Melendugno (LE)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno **25 marzo 2026**, alle ore 10,00, presso la sede legale sita in Melendugno (LE) alla via Lecce n. 57, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione in intestazione per deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
2. Assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e rinuncia alla qualifica di ONLUS;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Sig.ra **De Giovanni Maria Antonietta**, la quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra **Carcagni Aurora**. La Presidente constata e dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti tutti i soci, inclusi i soci. L'assemblea è quindi regolarmente costituita e atta a deliberare.

SVOLGIMENTO La Presidente illustra la necessità di adeguare lo statuto entro il termine del 31/03/2026 per la migrazione al RUNTS. Presenta il nuovo testo statutario che recepisce le norme sulla democrazia interna, trasparenza e assenza di lucro.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, **DELIBERA ALL'UNANIMITÀ**:

- di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, allegato al presente verbale per adeguarlo alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/2017 al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il presente statuto allegato è esente dall'imposta di bollo e soggetti all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- di confermare la denominazione sociale in "**Sclerosi Multipla Associazione Italiana Sunrise Ente del Terzo Settore**", acronimo "**S.M.A.I.S. ETS**";
- di conferire alla Presidente ogni potere per la registrazione dell'atto e l'invio al portale del RUNTS.

La seduta è tolta alle ore 11.00.

IL SEGRETARIO: Carcagni Aurora (Firma di Carcagni Aurora)

IL PRESIDENTE: De Giovanni Maria Antonietta (Firma di De Giovanni Maria Antonietta)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCLEROSI MULTIPLA ASSOCIAZIONE ITALIANA

SUNRISE ENTE TERZO SETTORE"

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede legale

1.1 È costituita l'associazione denominata "SCLEROSI MULTIPLA ASSOCIAZIONE ITALIANA SUNRISE ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata "S.M.A.I.S. ETS".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale. L'Associazione è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili. L'Associazione ha l'obbligo di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017

1.2 L'Associazione ha sede in BORGAGNE frazione di MELENDUGNO (Lecce), alla via Lecce n.57.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altre città o l'istituzione di altre sedi secondarie dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

1.4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1.5 L'Associazione è apartitica e si ispira ai principi di democraticità, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Articolo 2 - Finalità dell'Associazione

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di utilità sociale e solidaristiche, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; lettera b) interventi e prestazioni sanitarie; lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse

2024-04-10

10/10/16
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative; lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

2.2 Tali attività sono finalizzate alla promozione e tutela di tutte le persone ed in particolare delle persone con disabilità.

In merito l'associazione ha come scopo principale:

- la promozione, la tutela e la rappresentanza dei diritti civili delle persone con ogni forma di disabilità, e in particolare affette da sclerosi multipla e delle persone con patologie similari:
 - o sollecitando attraverso relazioni ed interventi in ogni opportuna sede, l'emanazione e la corretta attuazione di norme, politiche, provvedimenti adeguati;
 - o promuovendo la realizzazione di progetti, servizi, strutture di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria orientati alla

OK
Luna

valorizzazione dell'autonomia ed al sostegno e rafforzamento delle capacità ed abilità della persona;

o contrastando ogni forma di discriminazione diretta e indiretta verso le persone;

o promuovendo ogni iniziativa atta a favorire e rendere effettiva la qualità di vita delle persone ed in particolare la loro piena inclusione e partecipazione in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza alla vita della comunità;

- la promozione di iniziative volte a favorire il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti dallo stesso accreditati e convenzionati, a favore delle persone con disabilità;

- la promozione di ogni iniziativa atta a migliorare la condizione di vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e con disabilità, dei loro familiari e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti, e in particolare la loro piena inclusione e partecipazione in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza alla vita della comunità;

2.3 L'Associazione nasce e si sviluppa con l'obiettivo di valorizzare ogni singola idea e proposta che porta alla creazione di qualcosa di innovativo e allo stesso tempo si impegna a favorire il dialogo con tutte le realtà del territorio.

Articolo 3 - Attività

3.1 L'Associazione si propone, inoltre, di promuovere, sviluppare e perseguire

[Handwritten signature]

finalità culturali inerenti il riconoscimento, la valorizzazione ed la tutela dei diritti delle persone ed in particolare delle persone con disabilità mediante le seguenti attività:

1. promuovere e curare l'attività di formazione, accoglienza, orientamento ed istruzione per le persone con disabilità, con sclerosi multipla e patologie similari impegnandosi attraverso le diverse modalità e canali nel raggiungere ogni persona;
2. svolgere, rispetto ai servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniti dall'Ente Pubblico, quelle attività che abbiano carattere complementare ed integrativo rientranti nelle finalità associative atte a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità ed in particolare con sclerosi multipla sulla base delle esigenze, aspettative, progettualità della stessa persona in una prospettiva di adeguatezza, pertinenza, efficacia dei percorsi e degli interventi;
3. svolgere, quando non sia o non possa altrimenti essere assicurato un servizio di qualità da parte degli Enti istituzionalmente competenti, direttamente o tramite terzi, nel rispetto delle priorità associative e secondo criteri di appropriatezza, innovazione, equità e centralità della persona, attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria in favore delle persone con disabilità e con sclerosi multipla e delle persone con patologie similari. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo propone modalità concertate

edp
cf

di azione con l'Ente Pubblico, privilegiando intese, accordi, convenzionamenti, nonché esercitando un ruolo attivo nelle diverse fasi e forme della programmazione partecipata;

4. promuovere la diffusione della cultura della disabilità e cura l'attività di sensibilizzazione sui problemi sanitari, socio-sanitari e sociali che la sclerosi multipla comporta.
5. Promuovere e svolgere iniziative ed attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo a favore delle persone con disabilità, con sclerosi multipla e patologie similari;
6. promuovere e curare l'informazione, l'aggiornamento e la formazione rivolti alle persone con disabilità, con sclerosi multipla e patologie similari;
7. curare la preparazione e qualificazione dei propri volontari, nonché dei giovani in servizio civile e di coloro che a diverso titolo si uniscano alle iniziative promosse;
8. attivare e mantenere relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità, Organi, Soggetti, nazionali e locali, di interesse nelle materie scientifiche, sanitarie, sociali, socio-assistenziali, le Università, i Centri Ospedalieri, nonché con quelle ulteriori Strutture di diagnosi e cura della sclerosi multipla e patologie similari, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati, il contatto e la relazione con i quali sia utile e funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione;

ed
verif

9. attivare e mantenere il collegamento con associazioni ed enti di altre nazioni e partecipare agli organismi internazionali che perseguono le stesse finalità;
10. esercitare un ruolo di promozione e qualificazione nell'approccio interdisciplinare ai problemi di tutte le disabilità e della sclerosi multipla e delle patologie similari anche curando progetti e iniziative sperimentali che possano portare a modelli per il miglioramento della qualità di vita;
11. attivare e mantenere funzioni di osservatorio sulla realtà dei bisogni e dei diritti facenti capo alle persone con disabilità;
12. esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed intervenire, nei procedimenti, amministrativi ai sensi della vigente normativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statutari;
13. promuovere e ad intervenire in giudizi e procedimenti a tutela dell'interesse dell'Associazione, dei propri associati, delle persone con sclerosi multipla e patologie similari con particolare riferimento ai temi della discriminazione e lesione dei diritti soggettivi;
14. istituire e gestire, anche mediante sezioni distaccate, strutture e centri residenziali e non, centri diurni di tipo socio educativo, spazi ludici e ricreativi compresi gli impianti sportivi- finalizzati ai giovani, anziani e disabili, nonché all'integrazione tra soggetti

con disabilità e non e centri di assistenza fisica e di attività riabilitative;

15. istituire e gestire anche mediante sedi distaccate strutture e servizi nel rispetto del Regolamento della Regione Puglia n. 4/2007 e delle normative regionali in materiale socio-sanitaria;

16. promuovere e istituire e gestire attività di turismo sociale per giovani, anziani e disabili;

17. promuovere percorsi di orientamento e inserimento ed integrazione dei bambini, dei ragazzi in età evolutiva e dei soggetti a rischio nell'ambito di attività scolastiche e parascolastiche, nel mondo del lavoro e professionale.

18. nel rispetto della vigente normativa può promuovere, aderire, sostenere Reti e Organismi comunque denominati di raccordo e coordinamento tra Associazioni, Fondazioni, Imprese sociali e ad altri soggetti del Terzo Settore di ogni livello e grado;

19. promuovere e/o partecipare nel rispetto della vigente normativa in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto;

20. promuovere, sostenere e sollecitare, attraverso relazioni e interventi in ogni opportuna sede, anche attraverso il lavoro di rete, l'emanazione e la corretta attuazione di norme, politiche, provvedimenti adeguati, monitorandone e valutandone il livello di effettiva applicazione e l'effettivo impatto sulla condizione di

[Handwritten signature]



vita delle persone e la comunità di riferimento;

21. attiva e mantiene funzioni di Osservatorio sulla realtà dei bisogni e dei diritti individuali e collettivi;
 22. attività di fund raising/raccolta fondi al fine di promuovere specifici progetti e iniziative e di valorizzazione del territorio anche attraverso la cooperazione con enti pubblici e privati.
 23. creare pari opportunità nella fruizione dei servizi ed accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà, dello svago e dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo;
 24. coinvolgere realtà associative, valorizzandone le iniziative e promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall'Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti e la valorizzazione delle specificità territoriali, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri.
- 
- 

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, inclusa la collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e la partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3.2 L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

3.3 L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3.4 L'associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

3.5 Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associate nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

ed
lung

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3.6 Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie strumentali nei limiti di cui dell'art.6 D.Lgs. n.117/2017.

Articolo 4 - Attività diverse

4.1 L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 D.Lgs. n.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale indicate all'articolo 5 del CTS, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5 - Soci

5.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, persone fisiche ed enti, ne condividono gli




scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

5.2 Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

5.3 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera sull'accoglimento o rigetto dell'ammissione dell'aspirante secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

5.4 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro sessanta giorni. In questo caso l'aspirante socio entro sessanta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

5.5 I soci, possono essere:

- soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
- soci ordinari: i soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti



dall'appartenenza all'Associazione;

- soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito e/o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

6.1 I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto all'assemblea, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

6.2 Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

6.3 Essi hanno inoltre il diritto di recedere con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni dall'appartenenza all'Associazione.

6.4 I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6.5 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari che prestano attività in

*Ed
verif*

modo non occasionale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

7.1 La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

7.2 Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

7.3 La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 8 - Lavoratori

8.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 9 - Organi sociali e cariche elettive

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;




b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Tesoriere;

e) il Segretario;

f) l'Organo di Controllo, laddove eletto;

g) Il Revisore dei Conti, laddove eletto.

9.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 - Assemblea

10.1 L'Assemblea è organo Sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

10.2 L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

10.3 Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

10.4 L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto

[Handwritten signature]

mediante l'invio di lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata, a mezzo sms, email, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

10.5 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente alle elezioni e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti,
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita di qualità di socio

[Handwritten signature]

nei casi a) b) e c) di cui all'art. 7;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno,
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10.6 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega scritta, da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può ricevere un numero massimo di tre deleghe.

10.7 E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità della associato che partecipa e vota.

10.8 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.9 Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.10 Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per

Handwritten signature

alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

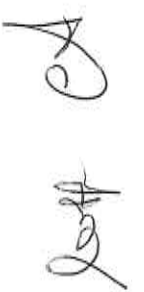
Articolo 11 - Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dell'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

11.2 Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

11.3 Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

11.4 I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono inserite nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



11.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso, affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione, oppure a mezzo email inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

11.6 Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

11.7 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione, il programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio di esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;



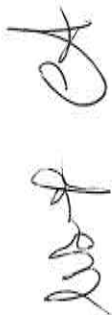
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

11.8 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti; allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono dalla carica al termine del mandato dei consiglieri esistenti. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 12 - Il Presidente

12.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

12.2 Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con Procura Generale



o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario. In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 13 - Tesoriere

13.1 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli degli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Segretario

14.1 Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 15 - Organo di controllo

15.1 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art.30 del D.Lgs n.117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

15.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del Codice



Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.3 L'Organi di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.4 L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore.

15.5 Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dell'organo di controllo.

15.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

15.7 L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31 comma 1 del D.lgs n.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Inoltre l'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 16 - Revisione legale dei conti

16.1 Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.Lgs n.117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

16.2 Al verificarsi delle condizioni di legge l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

16.3 In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisori dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate e in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Articolo 17 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

17.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, del rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico-gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila), il bilancio può essere redatto nella forma del



rendiconto finanziario per cassa.

17.2 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

17.3 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;

AC
Debb

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

17.4 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti nel modo più opportuno per il conseguimento della finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. È vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 - Libri sociali

18.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali;
- d) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 19 - Pubblicità e trasparenza

19.1 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alle attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche nel caso

[Handwritten signature]

in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate Al Presidente dell'Associazione.

Articolo 20 - Bilancio sociale informativa sociale

20.1 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a euro 100.000,00 (centomila) annui l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi e qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

20.2 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a euro 1.000.000,00 (unmilione) annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 21 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.10.9 dello Statuto.

21.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

[Handwritten signature]

Articolo 22 - Norma finale

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D.Lgs n.17/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Uscita
Caracciolo duona

30 MAR. 2026

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il _____
al n° 393 serie 3 esatti
€ 200.00 (Duecento / 00)
con Mod. F24 del 30-03-2026



L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
Leonardo Scrimieri*

Leonardo Scrimieri